

R.G. n. 867/2026



CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.

per deliberare nel procedimento di reclamo ex artt. 80 comma 7, e 50 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), instaurato da

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ezio MOLA (c.f. [REDACTED]) ed Alessandro VOLPE (c.f. [REDACTED]), ed elettivamente domiciliata presso il recapito PEC di quest'ultimo, [REDACTED] nonché presso lo studio dell'Avv. Alessandro VOLPE, sito in Bari alla via Marchese di Montrone n. 106.

Reclamante;

contro

[REDACTED] in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla Via Melo n. 97 legalmente domicilia

Resistente

Con l'intervento di

Avv. Leonardo CICIOLLA, nella sua qualità di Gestore della Crisi designato dall'OCCS presso l'Ordine degli Avvocati di Bari nella procedura di Concordato Minore iscritta nell'interesse dell [REDACTED] [...]

[REDACTED]

Procuratore Generale che ha depositato parere scritto

AVVERSO

il Decreto del Giudice Delegato Dott. Michele De Palma - Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile - emesso il 9 maggio 2026 nel procedimento n. 363-1/2025 RPU (Concordato Minore **CP_2**), comunicato a mezzo PEC in data 11 maggio 2026, con il quale è stata rigettata la domanda di omologa e dichiarata chiusa la procedura

esaminati gli atti del procedimento, lette le note difensive depositate dai ricorrenti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.7.2026;

premesso che

con istanza depositata il 9 settembre 2024 presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, iscritta nel

registro interno del detto organismo al n. 154/2024, [] nella qualità di presidente e legale rappresentante dell' [] dichiarava che l'Associazione suddetta versava in stato di sovraindebitamento e dunque chiedeva la designazione di un Gestore della crisi.

Il referente dell'adito Organismo, con provvedimento del 21 ottobre 2024, nominava, in qualità di professionista facente funzioni di OCC, l'avv. Leonardo Ciciolla.

Il 1° aprile 2025, ai sensi dell'articolo 76 CCII, venivano depositati presso il Tribunale di Bari sia la proposta di concordato minore presentata dalla CP_2 ex articoli 74 e ss. CCII, che la relazione particolareggiata resa del Gestore ex articolo 76, comma 2, CCII.

Con decreto del 6 maggio 2025, il Tribunale di Bari dichiarava aperta la procedura di concordato minore e assegnava ai creditori il «termine di 30 giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale avrebbero dovuto fare pervenire al suddetto professionista OCC, “la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni».

Con provvedimento del 3 giugno 2025 la Direzione provinciale dell' [] esprimeva voto sfavorevole alla proposta concordataria, eccependo:

«a. la mancata indicazione di cause esogene cui attribuire l'insorgenza della crisi, con conseguente abuso dello strumento di risoluzione;

b. la mancata formulazione di idonee garanzie in ordine all'adempimento, anche a titolo di garanzia, della signora []

c. l'errata valutazione dell'alternativa liquidatoria».

Con comunicazione a mezzo pec del 6 ottobre 2025 a cura dell'OCC avv. Ciciolla, veniva notificata ai creditori l'apertura di una seconda procedura di concordato minore, a seguito di deposito del ricorso del 16 settembre 2025, contenente la formulazione di una nuova proposta, migliorativa per l'Erario.

Con la predetta pec venivano trasmessi il decreto di apertura del Tribunale di Bari n. 363-1/2025 del 3 ottobre 2025, nonché la relazione dettagliata del 16 settembre, con concessione ai creditori del termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, entro il quale far pervenire al suddetto professionista OCC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Con pec del 5 novembre 2025, l'Amministrazione finanziaria dichiarava nuovamente di non aderire alla proposta di concordato ex articolo 78, comma 2, CCII.

Con memoria difensiva depositata il 13 novembre 2025, la difesa della CP_2 richiedeva l'omologa ex art. 80, comma 3, CCII (cram down fiscale), rappresentando la decisività della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con decreto n. 363-1/2025 del 9 maggio 2026, il Giudice delegato rigettava la domanda di omologa e dichiarava chiusa la procedura, per le seguenti ragioni (Allegato 12 Decreto inammissibilità):

- a) la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 79, comma 1, CCII non era stata raggiunta;

- b) il requisito della «decisività» per l'applicazione del cram down ex art. 80, comma 3, CCII non sussisteva in ragione del mancato raggiungimento della doppia maggioranza (per crediti e per teste), atteso che, anche convertendo il voto dell' [] D.P. di Bari da negativo in favorevole, si sarebbe determinata una «situazione di parità» tra due voti favorevoli (ADE e []) e due voti contrari (Comune di Bari e Agenzia delle Entrate Riscossione), non raggiungendo la maggioranza per teste.

Con reclamo notificato in data 5 giugno 2026, []

[] ha impugnato il predetto decreto di rigetto dell'omologa, deducendo vizi di fatto e di diritto nella ricostruzione e nella valutazione delle votazioni dei creditori ai fini dell'art. 79 CCII.

Per la reclamante, infatti, il decreto si fonderebbe sui seguenti presupposti ritenuti erronei:

- ✓ un errore di fatto, avendo il G.D. recepito acriticamente l'erronea indicazione dell'OCC secondo cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse votato negativamente, quando invece essa, al pari della [], aveva aderito alla proposta per silenzio-assenso;
- ✓ un errore di diritto, non avendo il G.D. riconosciuto che il consenso formatosi per silenzio-assenso integra un «voto espresso» ai fini del computo della maggioranza per teste ex art. 79, comma 1, CCII.

L'OCC e il Giudice delegato – avrebbero erroneamente computato anche l' **CP_3** delle Entrate Riscossione tra i creditori contrari, mentre a suo giudizio il silenzio-assenso integra un «voto espresso» in senso favorevole ai fini della maggioranza per teste richiesta dall'art. 79, comma 1, CCII,

Costituitasi per conto dell' [] l'Avvocatura Erariale ha chiesto il rigetto del reclamo.

L' ^{Cont} [] intervenuto ha chiesto l'accoglimento del reclamo e l'omologazione del concordato minore proposto.

In particolare, ha rilevato che l'esposizione numerica dei voti favorevoli e contrari aveva risentito di un disallineamento derivante dalle “continue e tardive modifiche delle precisazioni del credito trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER)”.

Il PG ha chiesto il rigetto del reclamo.

Motivi della decisione

Rileva la Corte che i rilievi formulati in ordine all'interpretazione della norma di cui all'art. 79 ccii con riferimento al voto per teste sono fondati.

A giudizio di questo collegio, infatti, il silenzio-assenso concorre alla maggioranza per teste.

Nella specie è accaduto, infatti, che, nel termine assegnato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di dissenso, con conseguente operatività, nei suoi confronti, del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII.

Secondo l'interpretazione del primo giudice, condivisa dalla difesa erariale, il consenso formatosi per silenzio non equivale a «voto espresso», ai fini del computo della maggioranza per teste; diversamente, (considerando il voto di AdER favorevole per silenzio) il computo sarebbe stato quello di tre voti favorevoli contro uno.

Nella stessa comparsa di costituzione dell'OCC del 3 luglio 2026, il Gestore ha dato espressamente atto che l'esposizione numerica dei voti favorevoli e contrari aveva risentito di un disallineamento generato dalle continue e tardive modifiche delle precisazioni di credito trasmesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e che tale errore formale di specchio non aveva il potere di travolgere una procedura fondata su un piano economicamente fattibile e conveniente.

Tanto premesso non si condivide l'assunto, fatto proprio anche dall'Avvocatura Erariale, secondo cui l'impiego, nel medesimo comma 1, delle formule «crediti ammessi al voto» e «voti espressi» imporrebbe, per la sola maggioranza per teste, di computare i consensi «attivi».

L'art. 79 co. 3 CCII stabilisce infatti, che, in mancanza di comunicazione nel termine, «*si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta*». Il legislatore ha così equiparato il silenzio all'adesione, cosicché il silenzio non è astensione ma consenso integrando, quindi una espressione di voto., non avendo la legge distinto i consensi «attivi» da quelli «taciti».

Ai fini dell'art. 79, comma 1, CCII, ove un unico creditore sia titolare di crediti superiori alla maggioranza, non v'è motivo di escludere i voti acquisiti per silenzio assenso benché la norma si riferisca letteralmente ai soli «voti espressi», diversamente il silenzio assenso verrebbe equiparato ad una astensione mentre la legge lo equipara espressamente a voto favorevole (tacitamente espresso).

In tal senso vi sono state diverse pronunce di merito (Tribunale di Parma 20 gennaio 2026, Tribunale di Milano 14 ottobre 2025 e Tribunale di Avellino 28 febbraio 2025, hanno stabilito che l'espressione "voti espressi" non esclude dal calcolo i creditori silenti)

Pertanto, computato correttamente il silenzio-assenso di [] e di AdER tra i voti favorevoli, e convertito per cram down il voto dell' [] di Bari, la maggioranza per teste risulta raggiunta nella misura di 3 favorevoli su 4 (75%), con l'unico voto contrario del Comune di Bari-Polizia Locale.

A giudizio della Corte, però, il reclamo non può essere accolto.

L'art. 80 co. 3 CCII subordina l'omologazione forzata a due presupposti, cumulativi:

- a) che l'adesione dell'amministrazione finanziaria (o degli enti previdenziali) sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze;
- b) che la proposta risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC.

Come, infatti, rappresentato dall'Avvocatura Erariale, le proposte di concordato minore presentata dalla [] non hanno preso in considerazione tutte le poste attive dichiarate dalla stessa Associazione, omettendo di considerare nell'attivo liquidatorio, a titolo esemplificativo, le somme a disposizione dell'ASD, indicate dalla stessa nella misura di euro 5.170,25.

Nessuna menzione, inoltre, è stata fatta del patrimonio della sig.ra [] rappresentante legale dell'^{Con} [] sin dal 2006 e dunque, responsabile sia personalmente che solidamente ai sensi dell'articolo 38 c.c., in ragione del ruolo rivestito e per le attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni in nome e per conto dell'associazione.

I debiti di un'ASD [] sono pagati in via prioritaria dall'associazione stessa attraverso il fondo comune. Se il patrimonio dell'ente è incapiente, per le obbligazioni risponde personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, come il Presidente o i membri del Consiglio Direttivo.

In particolare, secondo la Cassazione, per i debiti con l'Erario il legale rappresentante (il Presidente) ne risponde illimitatamente e in solido, poiché si presume abbia diretto la gestione dell'associazione durante il periodo d'imposta contestato.

La Corte di cassazione – cfr. Cass. ordinanza n. 27519 del 15 ottobre 2025 - ha in particolare ricordato, in primo luogo, che la responsabilità di cui all'articolo 38 cc non concerne un debito proprio dell'associato, *"...ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione"*.

Ha quindi evidenziato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente. Ciò al fine di tutelare i creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità delle persone che hanno contratto obbligazioni in nome dell'ente.

Per quanto attiene all'onere della prova i giudici di legittimità hanno affermato che *"...grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente"*.

La responsabilità solidale e illimitata del legale rappresentante si estende anche alle obbligazioni tributarie, posto che la responsabilità per debiti fiscali deriva dalla carica di rappresentante, a meno che non si dimostri l'estraneità dalla gestione nel periodo in cui è sorto il debito (cfr. Cass. civ., Sez. V, ordinanza, 28 febbraio 2024, n. 5274).

Quanto agli inadempimenti e alle cause e ragioni dell'incapacità a ottemperare alle obbligazioni assunte, la stessa CP_2 rappresentava che *«La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che ha determinato l'attuale stato di sovraindebitamento della ricorrente trae origine da diversi fattori, anche risalenti nel tempo. (...) L'Con non ha mai avuto alcun tipo di problema finanziario, fino al 2011, quando, a causa della cattiva gestione economica e finanziaria, affidata all'allora vicepresidente e ad alcuni dirigenti, l'Con iniziò a non pagare regolarmente le tasse e le imposte dovute. La Presidenza corse ai ripari, rivolgendosi, sul finire del 2018, ad un legale, che, però, non diede corso al mandato (che, infatti, gli fu revocato a novembre 2023), determinando così un aggravamento della situazione. L'CP- ha, tuttavia, continuato ad operare grazie alla passione ed ai sacrifici dei soci fondatori e di coloro che vi lavorano, ma non è stato sempre possibile far fronte al pagamento di tasse e imposte, a causa delle ingenti spese sostenute per compensi ad atleti, allenatori e staff, per trasferte, carburanti, tasse di gara, ecc., che assorbivano completamente gli introiti derivanti dai corsi di pallavolo. Ad oggi, l'incapacità di adempiere alle obbligazioni tributarie è dovuta al fatto che il patrimonio ed i flussi finanziari dell'Con non le consentono di far fronte alla debitoria erariale maturata, cresciuta nel tempo sia per l'applicazione di sanzioni e interessi sia a causa dell'inerzia del precedente avvocato difensore, che, non avendo dato tempestivamente impulso alla procedura di*

composizione della crisi da sovraindebitamento, ha determinato l'aggravamento della situazione debitoria dell'odierna deducente».

Tanto emerge anche dalla relazione particolareggiata del 16 settembre 2025, ove l'OCC ha indicato che *«Fino al 2011, l'associazione non ha mai avuto problemi finanziari. Tuttavia, a causa di una gestione economica e finanziaria inadeguata da parte dell'allora vicepresidente e di alcuni dirigenti, l'Con ha iniziato ad accumulare debiti fiscali. Nonostante gli sforzi della presidenza, la situazione è peggiorata».*

Ne deriva che, come emerge dall'esame di quanto rappresentato dall' [] e confermato dall'OCC, l'attuale stato di sovraindebitamento sia dipeso esclusivamente da atti di mala gestio, perpetrati dal 2011 e fino a fine 2018, a detta della parte, *«dall'allora vicepresidente e da alcuni dirigenti»*, rimasti tutti non compiutamente identificati, nonché dal legale incaricato, sul finire del 2018, di dare *«impulso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, (la cui inerzia) ha determinato l'aggravamento della situazione debitoria dell'odierna deducente»* il tutto fino alla revoca del mandato avvenuta solamente nel novembre 2023, ad oltre 5 anni dal conferimento dell'incarico mai attuato; tuttavia alcuna azione di responsabilità era mai stata intrapresa nei confronti del professionista.

La [], per liberarsi dalla solidarietà avrebbe dovuto produrre idonea documentazione tesa a dimostrare la sua estraneità dalle condotte poste in essere da altri soggetti in danno dell'*CP_2*, segnatamente consentendo di identificare le persone che avevano "effettivamente" agito in nome e per conto dell' [], ma si è sempre astenuta dal farlo.

Ne deriva che, in presenza di una responsabilità, solidale e illimitata, da parte della *Pt_1* per l'intera debitoria iscritta a ruolo della *CP_2*, l'OCC avrebbe necessariamente dovuto considerare la consistenza e liquidabilità del patrimonio della stessa che, come segnalato dall'Avvocatura Erariale, risulta titolare non solo di una pensione, bensì anche del diritto di abitazione di un immobile¹, ceduto, con atto notarile del 26 gennaio 2022², al prezzo, verosimilmente sottostimato, di euro 21.000,00 alla figlia [] odierna apportatrice di finanza esterna nonché garante del piano concordatario,

Val bene rammentare come tale cessione di bene immobile sia avvenuta nel 2022, momento in cui la situazione debitoria dell'*CP_2* risultava già compromessa, idonea, quindi, a configurare una condotta distrattiva del patrimonio della [] solidamente e personalmente responsabile, in danno ai creditori sociali.

Inoltre, [] è altresì, intestataria dal 30 maggio 2025 di un'autovettura Nissan targata GZ201TZ, acquistata al prezzo di euro 29.100,00, circostanza di cui non si fa menzione né nella proposta né nella relazione particolareggiata dell'OCC.

¹ Trattasi di appartamento composto di quattro vani ed accessori con box pertinenziale al piano interrato, entrambi riportati nel catasto fabbricati del Comune di Bari come segue:
sez. LO, foglio 4, particella 1011, sub. 80, Z.C. 3, via Giacomo Giacobelli, n. 29, piano: 4, lotto: 4, categoria A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale totale mq. 125, rendita euro 635,24;
sez. LO, foglio 4, particella 1011, sub. 168, Z.C. 3, via Giacomo Giacobelli, n. 7, n. 51, piano: S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 13, superficie catastale totale mq. 14, rendita euro 22,83.

² Atto pubblico registrato presso l'Ufficio Territoriale di Bari, in serie 1T al numero 3772 del 2022.

Tanto evidenziato, la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria trova fondamento principalmente nella responsabilità illimitata della rappresentante legale per atti legati alla gestione e alla rappresentanza dell'ente.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. 4 agosto 2023, n. 23896), la responsabilità solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c. non è una responsabilità illimitata per tutti i debiti dell'ente, bensì una responsabilità circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte in concreto, assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale».

Ha dimostrato l'Amministrazione che le somme ricavabili a seguito della liquidazione controllata, con previsione di durata triennale, possono, dunque essere rideterminate in euro 48.445,25, importo più che doppio rispetto al quantum della proposta concordataria e quindi maggiormente conveniente rispetto alla proposta concordataria.

Si conviene quindi che il piano di risanamento proposto dalla **CP_2** è carente dei requisiti normativamente previsti per procedere con l'omologazione forzata ai sensi dell'articolo 80 CCII.

Il decreto impugnato va quindi confermato.

Le spese dell'Amministrazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile di bassa complessità valori computati fra i minimi e i medi, stante la oggettiva semplicità delle questioni trattate, senza liquidazione della fase istruttoria in quanto non svolta).

Spese compensate con riferimento al Gestore della Crisi.

PQM

- 1) rigetta il reclamo e conferma il decreto impugnato;
- 2) condanna la al pagamento delle spese in favore dell' che liquida in € 5.000, 00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge;
- 3) spese compensate con riferimento al Gestore
- 4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della reclamante, in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 luglio 2026

Il Presidente
Maria Mitola